

## **Decreto Marzo: Fondo centrale di garanzia PMI**

**Il Decreto Marzo ha introdotto delle modifiche al Fondo centrale di garanzia PMI a valere sui 9 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020).**

Le principali modifiche al Fondo centrale di garanzia PMI prevedono che per **9 mesi**:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il **10%** dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a **Euro 5.000.000,00**;
- per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all'**80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di **Euro 1.500.000,00**;
- Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al **90%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'**80%** e per un importo massimo garantito per singola impresa di **Euro 1.500.000,00**;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di **10 anni** e di importo superiore a **Euro 500.000**, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il **60%**, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del **50%**, ulteriormente incrementabile del **20%** in caso di intervento di ulteriori garanti;
- sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'**80%** in garanzia diretta e al **90%** in riassicurazione, nuovi finanziamenti a **18 mesi** meno un giorno di importo non superiore a **Euro 3.000,00** erogati da banche, intermediari finanziari concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'**80%** dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre **3 anni** prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti [dall'articolo III del Testo Unico Bancario e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176](#);
- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del "decreto marzo".

## **Link**

[Informazioni](#)